



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
BARLETTA**

Via C. Colombo, 30 – Tel. 0883/531020

e-mail cpbarletta@mit.gov.it - PEC cp-barletta@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA n. (leggasi protocollo informatico)

TRANI - NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI NUOTO IN ACQUE LIBERE
--

Località: Trani – Zona Colonna – Baia dei Pescatori

Data: 06/09/2026

Fascia oraria: 06.00 - 18.00

Organizzatore: SNALSEA A.S.D.

Il sottoscritto Capitano di Fregata Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:

VISTA: la nota prot. nr. 8165 in data 29/05/2026 con la quale il Sig. Ivan MARROCCO in rappresentanza della A.S.D. Snalsea richiedeva l'emissione di apposita Ordinanza ai fini dello svolgimento della manifestazione sportiva denominata “*Nuoto in acque libere*” da svolgersi dalle ore 06.00 alle ore 18.00 del giorno 06 settembre 2026 nelle acque antistanti il litorale del Comune di Trani;

VISTA: la propria ordinanza n. 11/2018 in data 23/03/2018 con la quale sono state regolamentate le modalità di inoltro e presentazione delle comunicazioni per l'effettuazione di manifestazioni sportive e/o ludico ricreative nel Circondario marittimo di giurisdizione;

VISTO: il Regolamento internazionale del 1972 “COLREG 1972” per la prevenzione degli abbordi in mare e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO: il d. lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante il “Codice della nautica da diporto” in attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ed il d.lgs. 3 novembre 2017 n. 229 recante modifiche ed integrazioni al Codice della nautica da diporto;

VISTO: il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante il “Regolamento di attuazione dell'art. 65 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

VISTO: l'atto dirigenziale n. 00359 del 17 luglio 2024 della Regione Puglia relativo alle autorizzazioni per manifestazioni sportive di brevissima durata;

- VISTA:** la propria Ordinanza di “Sicurezza Balneare” n. 21 in data 06 maggio 2026 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il nulla osta di MARINA SUD prot. n. 58154/N/ES-SEZAVURNAV MARINASUDTA del 30/12/2014 con il quale si autorizzano permanentemente tutte le manifestazioni che interessano tratti di mare entro la distanza di 2 (due) miglia dalla costa;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, interdichino temporaneamente la zona di mare interessata nell’occasione dalla gara di nuoto in parola;

RENDE NOTO

il giorno 06 settembre 2026, dalle ore 06.00 e sino alle ore 18.00, si terrà una manifestazione di nuoto in acque libere con lo svolgimento delle seguenti gare:

- 500 mt Paralimpico;
- 1500 mt nuoto di Fondo;
- 500 mt x 4 Staffetta mista.

nelle acque antistanti il litorale del Comune di Trani.

La manifestazione di cui sopra, si svolgerà nelle acque antistanti il litorale del Comune di Trani all’interno dell’area, rappresentata a titolo esemplificativo con gli stralci planimetrici allegati alla presente ordinanza, individuata dai seguenti punti espressi in coordinate WGS84:

Punto	Latitudine	Longitudine
P/A	Lat. 41° 16.176’ N	Long. 016° 26.555’ E
B1	Lat. 41° 15.932’ N	Long. 016° 26.874’ E
B2	Lat. 41° 15.913’ N	Long. 016° 26.829’ E
B3	Lat. 41° 16.004’ N	Long. 016° 26.649’ E

BOA DI RIFERIMENTO TRAIETTORIA PARTECIPANTI		
BT	Lat. 41° 16.160’ N	Long. 016° 26.556’ E

ORDINA

Articolo 1 Interdizione del campo di gara

Nel giorno, negli orari e nel tratto di mare indicati nel “rende noto” e comunque fino al termine della manifestazione **è vietato**:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale, anche da diporto;
- II. praticare la balneazione;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- V. qualsiasi altra attività in superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare.

Articolo 2

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia impegnate in servizi dedicati al regolare svolgimento della manifestazione;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità inderogabile di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Le unità di cui al comma 1 che accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare un collegamento telefonico o radio (VHF) con la sala operativa della Capitaneria di porto di Barletta e, in particolare, con il recapito 1530 per le emergenze.

Articolo 3

Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Fermo restando il divieto di cui all'art. 1, per il campo di gara e la fascia dei 200 (duecento) metri da esso le unità in navigazione nei pressi della zona di mare interessata dalla manifestazione dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità che svolgono assistenza e sorveglianza alla competizione, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4

Ulteriori norme di sicurezza

L'organizzatore comunica alla sala operativa della Capitaneria di porto di Barletta, prima dell'inizio della regata, il nominativo del responsabile del campo di gara che a sua volta comunica via radio o telefono l'ora di inizio effettivo della regata e il numero delle unità partecipanti. Il responsabile, con le stesse modalità, comunica l'orario di effettivo termine della competizione. La competizione potrà svolgersi in presenza di condizioni meteo-marine adeguate favorevoli ai partecipanti e alle caratteristiche tecniche delle imbarcazioni del previsto servizio di sorveglianza e assistenza, presupposti e valutazioni ricadenti nella esclusiva responsabilità del responsabile della manifestazione.

Articolo 5
Disposizioni finali e sanzioni

L'Autorità marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dell'attività in parola.

I trasgressori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri fattispecie penalmente rilevati e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento condotto, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1231, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dall'art. 53 del D.lgs. n° 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni qualora l'illecito sia stato commesso con una unità da diporto.

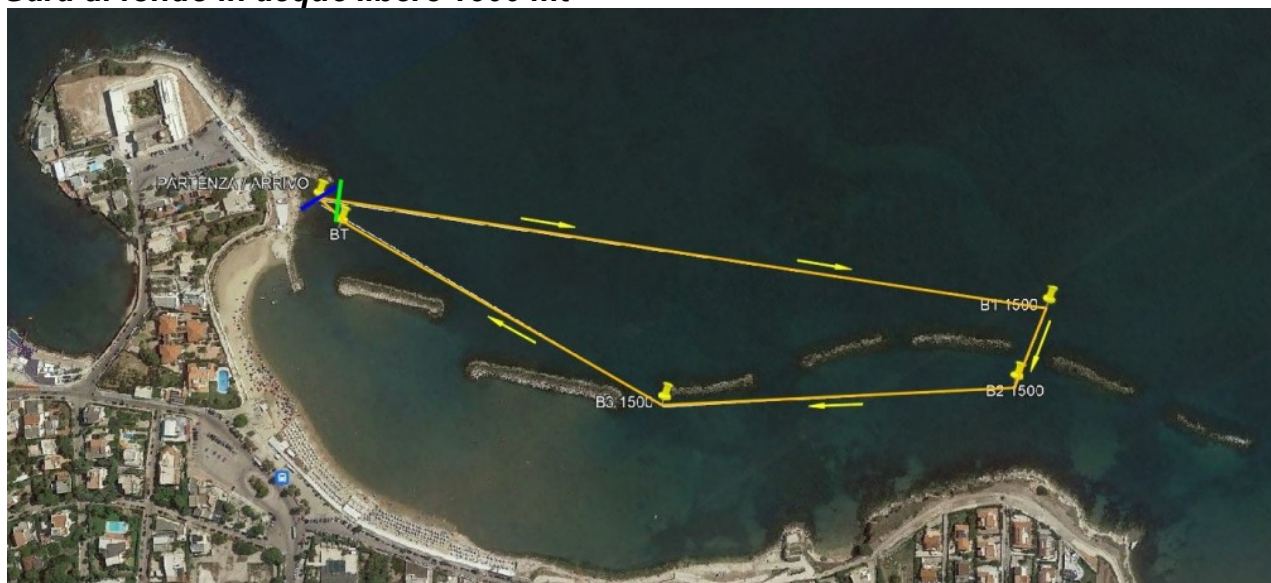
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione alla pagina "Ordinanze" del sito Istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze?>.

Barletta, *(leggasi protocollo informatico)*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Valerio Massimo ACANFORA

Stralci planimetrici allegati all'ordinanza

Gara di fondo in acque libere 1500 mt



Gara di fondo in acque libere 500 mt x 4 staffetta mista



Gara di fondo in acque libere 500 mt Paralimpico

